



Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N. RG.
08-1/24;
visto il ricorso depositato da DI CIURCIO PATRIZIA (codice fiscale
DCRPRZ63P60E335Q), nata il 20.09.1963 a Isernia, e FIONDA ALFREDO (codice
fiscale FNDLRD64M06C034S), nato il 06.08.1964 a Cassino (FR), coniugi in regime
di comunione legale dei beni e residenti in Isernia alla Via XXIV Maggio n. 144,
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti dall'Avv. Elisa Angelone - con
l'ausilio dell'OCC avv. Sara Nini;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII;
rilevato allo stato degli atti, che gli istanti appaiono qualificabili quali consumatori
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera e), CCII , in quanto, in particolare la Di
Ciurcio Patrizia è imprenditrice cessata, la cui impresa è cancellata dal registro
delle imprese dal 2020, e il Fionda Alfredo è lavoratore subordinato privato, con la
qualifica di operaio dipendente della Fiat, sicchè non posseggano la qualità di
imprenditori né agiscano all'attualità per fini dell'attività di impresa, instando essi
per la ristrutturazione della debitoria familiare e dei singoli coniugi avente titolo e
natura sia imprenditoriale, sia consumeristica personale e familiare;
rilevato che, allo stato degli atti, non risultano sussistere le condizioni ostative di
cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non risultano già stata esdebitati nei
cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione
due volte, né risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o che abbiano compiuto atti in frode dei creditori o da



questi impugnati , come pure attestato dall'OCC nella sua relazione particolareggiata, allegata, in atti;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 68 CCII, nonché la relazione particolareggiata dell'OCC, alla quale deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovra-indebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 412.014,99 (di cui € 158.591,61 per Fionda Alfredo; € 253.423,38 per la Di Ciurcio Patrizia) , e obbligati in solido al pagamento del debito da mutuo fondiario contratto il 29.5.2024 con la BNL, Filiale di Isernia per la complessiva somma di 88,800,00, dispongono di un reddito familiare medio mensile di € 2.363,58, con esborsi mensili correnti attuali pari a € 1.866,50, e sono titolari di un patrimonio allo stato di non pronta liquidabilità e di esiguo valore;

considerato in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni odierne, nonché quanto all'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiervi, che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, l'esposizione debitoria degli istanti scaturiva, in parte, dalla crisi economica con il crollo delle vendite della Patrizia Boutique , di cui era titolare la Di Ciurcio, che non le consentiva di pagare i debiti contratti per l'esercizio di tale attività commerciale e così incorreva in uno scoperto di conto corrente con la Unicredit Spa già Banca di Roma Spa, Filiale di Isernia Via Farinacci, per le cui obbligazioni rilasciava fideiussione il marito Fionda, per il cui rapporto di debito pende procedimento civile per la rideterminazione del saldo di conto corrente, come riportato e allegato in atti del ricorso;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con particolare riguardo alla circostanza che gli istanti risultano proprietari dell'unico immobile sito in Isernia alla Via XXIV Maggio n. 144, prima casa nonché residenza attuale dei ricorrenti e del figlio Fionda Matteo, e che la Di Ciurcio Patrizia risulta proprietaria del veicolo BMW 318 Turing anno 2010 tg. EA812PE, mentre il Fionda Alfredo non è proprietario di beni mobili registrati e, infine, che non risultano



proprietari di altri depositi bancari e/o altri titoli simili oltre a quelli indicati nel ricorso, né di alcuna partecipazione societaria;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel pagamento del complessivo debito familiare e personale: -quanto ai crediti in prededuzione, al 100% ; -quanto al credito privilegiato e al credito privilegiato degradato a chirografo (compreso il credito da mutuo fondiario) nella misura del 25% ; -quanto al credito chirografario nei limiti del 5%; per l'importo finale di € 30.581,95 nell'arco di tempo di 5 anni e 3 mesi in 63 rate mensili ciascuna da € 497,00 a far data dal mese successivo all'omologa del piano;

rilevato che, come attestato dall'OCC, il piano prevede un soddisfacimento del creditore ipotecario, anche se non integrale, in misura non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene immobile oggetto di ipoteca, destinata ad abitazione familiare, anche al fine di non deteriorare ulteriormente la situazione finanziaria, pregiudicando la fattibilità del piano, su cui si riserva ogni determinazione anche all'esito delle osservazioni dei creditori;

dato atto che i debitori istanti chiedono la sospensione della trattenuta del quinto dello stipendio a carico di Fionda Alfredo nonché di disporre fino alla sentenza di omologa che i creditori aventi titoli anteriori non potranno, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni dei debitori;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCII;

AMMETTE

la proposta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori DI CIURCIO PATRIZIA (codice fiscale DCRPRZ63P60E335Q), nata il 20.09.1963 a Isernia, nonché FIONDA ALFREDO (codice fiscale FNDLRD64M06C034S), nato il 06.08.1964 a Cassino (Fr)

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA



ai creditori il termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione, eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti, anche in ordine alla sua ammissibilità.

DISPONE

che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentita la debitrice, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie, specificando la natura e il titolo di ciascuno dei debiti dedotti.

Letto l'art. 70 comma 4° CCII,

DISPONE

su richiesta dei debitori ricorrenti, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori ricorrenti e in particolare sui beni immobili e mobili registrati, indicati in atti; nonché al fine di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento, la sospensione della trattenuta sullo stipendio percepito dal Fionda Alfredo a causa della cessione del quinto a favore del creditore Findomestic Banca SpA.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti ut supra elettivamente domiciliati, al difensore e all'OCC;
- la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia e nella apposita area del sito web del Ministero, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia il 13.2.2024

Il Giudice delegato

dott.ssa Michaela Sapio

